

R.G. N° 1 / 11 A.S.

SENT. 791/11



C.F. 01623300181

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

REP. 907/11

SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Filippo	Lamanna Presidente rel.
2) Dott.	Francesca	MammoneGiudice
3) Dott.	Roberto	FontanaGiudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

avente ad oggetto : dichiarazione d' insolvenza ai sensi dell'art. 4 decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39 ("Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza").

Visto

il ricorso presentato dalla società VALTUR S.p.A., con sede legale in Milano, via Inverigo n.2, con cui essa chiede che venga pronunciata sentenza declaratoria della sua insolvenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Esaminata

tutta la documentazione allegata;

Rilevato

che durante il procedimento iniziato con il suddetto ricorso la società VALTUR S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18.10.2011 (in pari data trasmesso al Tribunale di Milano) e che sono stati nominati come commissari i Signori : avv. Stefano Coen, avv. Daniele Discepolo e avv. Andrea Gemma;

Ritenuto

che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di insolvenza, in quanto:

- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 legge fallimentare;
- la stessa società debitrice ha richiesto la declaratoria della sua insolvenza rendendo in tal modo non necessaria la sua convocazione (non essendo state peraltro rappresentate, allo stato degli atti, le

condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legge) e non ritenendosi necessaria, in mancanza di specifiche ragioni, nemmeno quella dei nominati commissari;

- essa è un'impresa che esercita un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 1 del d.l. n. 347/2003 in quanto da almeno un anno ha occupato più di cinquecento lavoratori subordinati e ha debiti per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro; in particolare, quanto al primo requisito, sembrano condivisibili le argomentazioni contenute sia nel ricorso della VALTUR S.p.A. che nel decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, laddove, tenendosi conto della specificità del settore turistico alberghiero di appartenenza della società istante - che risulta caratterizzato da una ciclica, ma costante e ripetitiva stagionalità che si riflette nel ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, regolati peraltro da disposizioni di legge e di contratto che sanciscono una tendenziale continuità del rapporto di lavoro attraverso la previsione di un diritto di precedenza dell'assunzione del lavoratore, nella stessa mansione e nella stessa azienda - si utilizza come criterio di calcolo dei dipendenti il parametro delle unità lavorative annue (ULA), tra l'altro utilizzato anche dalla circolare n.900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria ed utilizzato anche dalla Commissione CE, che esprime il numero medio mensile di lavoratori occupati a tempo pieno rispetto ad una unità temporale di riferimento e nel caso di specie si risolve, nel periodo che va dall' 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011, nella sommatoria tra il numero di persone che hanno lavorato nell'impresa a tempo pieno e indeterminato - pari a 401 unità - e il numero delle persone impiegate nello stesso periodo a tempo parziale e la cui presenza è stata contabilizzata in frazioni proporzionali di ULA - pari a 190,92 -, per un totale di 591,92 unità lavorative; quanto al secondo requisito riguardante l'indebitamento, dai dati contabili di bilancio risulta che la VALTUR S.p.A., alla data del 30 settembre 2011, ha debiti pari ad euro 483.193.832,00 oltre ad euro 4.342.559,00 per TFR e garanzie rilasciate a terzi;

- la VALTUR S.p.A. versa in un evidente stato di insolvenza, secondo la configurazione di tale presupposto delineata nell'art. 5 legge fallimentare, come risulta comprovato in modo adeguato dalle sue stesse ammissioni e dalla documentazione prodotta, in particolare costituita dalle lettere di interruzione dei servizi, dagli atti di pignoramento presso terzi e dai bilanci ; circostanze tutte, queste, che dimostrano inequivocabilmente come la ricorrente non possa contare né su affidamenti e linee di credito da parte di terzi, né su mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

Per Questi Motivi

Visti

gli artt. 1, 2 e 4 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39 e l'art. 8 d.lgs. n. 270/1999;

Dichiara

lo stato d'insolvenza della società VALTUR S.p.A., con sede legale in Milano, via Inverigo n.2;

Nomina

Giudice Delegato per la procedura il dott. Filippo D'Aquino;

Assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della Valtur S.p.A. il termine di 120 giorni dalla data di affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione al passivo o di rivendica/restituzione;

Fissa

per il giorno 13 marzo 2012 ad ore 11.00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo che avrà luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione fallimentare, piano 2°, ingresso via Manara);

Ordina

che la presente sentenza sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, 1° e 2° comma, L.F. in applicazione estensiva dell'art. 8, terzo comma, d.lgs. n. 270/1999, e che sia altresì pubblicata ex art. 94 del suddetto d.lgs. sul sito *internet* del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it e comunicata, a cura del Cancelliere, anche al Ministro dello Sviluppo Economico entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Così deciso in Milano, in data 20 ottobre 2011

Il Presidente estensore

(dott. Filippo Lananna)

